



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV - Promozione della concorrenza e semplificazioni per
le imprese

COORDINAMENTO
INTERREGIONALE SUL
COMMERCIO
c.a. dott. Talarico
pietro.talarico@regione.marche.it

ANCI
gastaldi@anci.it

UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

CONFCOMMERCIO
legislativo@confcommercio.it

CONFESERCENTI
confes@confesercenti.it

e, per conoscenza

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

OGGETTO: D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - Licenza comunale per installazione apparecchi da gioco all'interno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota n. 9285 del 28 giugno u.s., con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio avviso in merito alla disciplina di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 86 del T.U.L.P.S., con riferimento alla disciplina autorizzatoria per l'esercizio del gioco lecito.



In particolare, è stato chiesto di chiarire se il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 impone ai titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di munirsi di un nuovo titolo autorizzatorio qualora detti esercenti intendano installare, nei medesimi esercizi pubblici, apparecchi automatici da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.

Al riguardo, il Ministero in parola ha rappresentato quanto di seguito si riporta.

"Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha introdotto un nuovo regime amministrativo per molteplici attività commerciali, tra cui la somministrazione di alimenti e bevande.

Segnatamente la tabella A, nr. 65-67, allegata al citato decreto legislativo n. 222/2016, prevede con riguardo all'attività di somministrazione che può avere luogo previa presentazione al SUAP dell'ente locale territorialmente competente di una SCIA qualora si svolga in zone non tutelate, o previa richiesta di un'autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA ove si tratti di attività svolta in zone tutelate.

La colonna "concentrazione dei regimi amministrativi" della medesima Tabella A stabilisce che "La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS" (Cfr. n. 65 e 67 della Tabella).

In entrambi i casi l'attività di somministrazione è (rectius resta) di fatto qualificabile come una licenza di polizia ex articolo 86 TULPS.

Ciò posto è convincimento di quest'Ufficio che il decreto legislativo n. 222 del 2016 non ha apportato alcuna modifica all'articolo 86 del TULPS, sicché non può che ribadirsi come, a fronte dell'innovazione procedurale facente capo al SUAP, la disciplina di pubblica sicurezza contenuta nel richiamato articolo 86 del TULPS, continua a conservare la propria autonomia.

Pertanto, nell'ambito delle attività di cui agli articoli 86, commi 1 e 2, e 88 del TULPS già avviate, gli esercenti potranno installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e 7 del TULPS, in forza del titolo di polizia già posseduto senza richiedere un'ulteriore analoga autorizzazione.

Diversamente, i titolare degli esercizi ricompresi nel terzo comma del citato articolo 86 TULPS dovranno munirsi dell'autorizzazione all'installazione degli apparecchi in argomento".

Ac


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)